



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 giugno 2010 (24.06)  
(OR. en)**

**11420/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0131 (NLE)**

---

**AVIATION 94  
RELEX 578  
ASIE 40**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

---

n. prop. Comm: 10389/10 AVIATION 70 RELEX 482 ASIE 31 + ADD 1

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione in via transitoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei  
- Adozione

---

1. Il progetto di accordo in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. Il testo del summenzionato progetto di decisione del Consiglio è stato esaminato dal gruppo "Trasporti aerei". Il testo risultante da tale esame è stato messo a punto dai giuristi-linguisti <sup>1</sup>.
3. La delegazione PL ha espresso una riserva di esame parlamentare.

---

<sup>1</sup> 10843/10 AVIATION 80 RELEX 522 ASIE 34.

4. A seguito dell'esame del testo suddetto il COREPER potrebbe suggerire al Consiglio di:

- adottare il progetto di decisione del Consiglio in oggetto in modo da consentire la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo;
- prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nell'allegato della presente nota.

---

**Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione**

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda con la Repubblica di Indonesia l'accordo su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

La decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quello sopra menzionato, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

La presente decisione non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri."

---